

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI TORINO**  
**V SEZIONE CIVILE**

**Dott. Alberto Polotti di Zumaglia**

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n.ro 44110/06 del Ruolo Generale fra:

**SPITALERI Francesco** residente in Torino, c. Caio Plinio n. 30 rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Cavallin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, v. Paolo Sacchi n. 242 come da delega in atti

**Attore**

contro

**ERGO Assicurazioni s.p.a.** con sede in Milano, v. Pampuri n. 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, v. Morghen n. 9 presso lo studio dell'avv. Paolo Salvini che la rappresenta e difende come da delega in atti

**Convenuta**

Nonché contro:

**SCROSOPPI s.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino, v. Tommaso Grossi n. 25 e Vittorio Bollito residente in Torino, v. Ugo Foscolo n. 20

**Altri convenuti contumaci**

**Oggetto:** Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'attore:**  
[www.unarca.it](http://www.unarca.it)

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace,  
contrariis reiectis

In via istruttoria

- Previa ammissione a prova per interpellato e testi dei capi in narrativa, che hanno da intendersi qui integralmente trascritti, preceduti dalle parole "vero che";
- Previo se del caso, esperimento di CTU tecnica volta ad accertare l'esatta entità dei danni subiti dal motociclo attoreo

Nel merito.

- Dichiarare Vittorio Bollito, quale conducente dell'autocarro Renault S120 targato AB716SS unico responsabile dell'incidente occorso al motociclo di parte attrice in data 30 giugno 2005
- Conseguentemente dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido tra loro, e/o in via alternativa, fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da parte attrice, danni da accertarsi dall'Ill.mo Giudice di Pace in corso di causa e da liquidarsi in somma in ogni caso, non inferiore a euro 2.574,00
- In ogni caso oltre i danni da fermo tecnico, gli interessi dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento e con l'applicazione di un congruo coefficiente di rivalutazione monetaria;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA, IVA e rimborso forfetario 12,50% ex lege .

### **Per la convenuta ERGO Assicurazioni s.p.a.:**

Voglia Giudice di Pace Ill.mo

Reiectis contrariis

In via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda per mancata osservanza dei requisiti di cui agli artt. 145 – 148 del d.lgs. 209/2005.

Nel merito previa ammissione di CTU che accerti l'effettiva sussistenza del nesso causale tra i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, nonché il loro ammontare, emettere sentenza secondo quanto sia stato rigorosamente provato e comunemente secondo giustizia ed equità

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 28/9/2006 alla Ergo Assicurazioni s.p.a., il 26/9/2006 a Bollito Vittorio ed il 2/10/2006 alla Scrosoppi s.r.l. il sig. Francesco Spitaleri conveniva in giudizio i suddetti destinatari chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 30/6/2005.

Asseriva l'attore che in tale data il suo motociclo Suzuki 750 GSX targato AH5794 era fermo e regolarmente parcheggiato in Torino, c. Unione Sovietica all'altezza del numero civico 575 quando l'autocarro Renault S120 targato AB716SS di proprietà

della Scrosoppi s.r.l. e condotto dal sig. Bollito Vittorio eseguendo manovra di retromarcia non si avvedeva della sua presenza e lo urtava facendolo cadere a terra e trascinandolo per alcuni metri. Veniva altresì precisato in citazione che il conducente dell'autocarro aveva riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo il modulo CID e che i danni al motociclo erano quantificati in euro 2.574 come da documentazione prodotta.

All'udienza del 18/12/2006 la Ergo Assicurazioni s.p.a. si costituiva regolarmente in giudizio contestando lo stesso accadimento del sinistro, rilevando altresì come nella fattispecie avrebbe dovuto operare la convenzione di indennizzo diretto, avendo le parti sottoscritto il modulo di constatazione amichevole e che pertanto il sinistro stesso avrebbe dovuto essere trattato dalla Milano Assicurazioni s.p.a che assicurava il motociclo dell'attore ma che questa non aveva provveduto al risarcimento non ravvisando nesso di causalità tra la dinamica denunciata, i mezzi coinvolti ed i danni rilevati. Nessuno compariva invece per gli altri convenuti ed il G.d.P. rilevata la presenza delle condizioni di legge ne dichiarava la contumacia.

Le parti chiedevano quindi ammettersi le prove per interpellato e testi che il G.d.P. ammetteva riservandosi invece di decidere in esito alle stesse sulla CTU anch'essa richiesta da parte convenuta; espletate le prove ammesse il G.d.P. non riteneva di ammettere la CTU, tenuto anche conto che tra la richiesta attorea (euro 2.574) ed il valore del danno indicato nella perizia fatta predisporre dal suo assicuratore e non contestata da quello qui convenuto (euro 2.361,81) intercorreva differenza che non ne giustificava certo il costo. Veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria invitando le parti a precisare le conclusioni ed a tanto esse provvedevano all'udienza del 5/10/2007 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza,

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel fascicolo di parte attrice è presente lettera raccomandata indirizzata all'Ergo Assicurazioni s.p.a e da questa ricevuta il 19/1/2006 per cui il trascorrere del termine dello spatium deliberandi risulta osservato. Peraltro detta comunicazione non contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 148 del d.lg.vo n. 209/2006 richiamato ai fini della proponibilità della domanda giudiziale dall'art 145 dello stesso, posto che mancherebbe l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento nonché dei giorni e delle ore in cui il veicolo danneggiato sarebbe stato disponibile per l'accertamento dei danni. Peraltro nel fascicolo di parte convenuta è presente lettera della Fondiaria SAI s.p.a., assicuratrice del motoveicolo attoreo che precisa di non ravvisare nesso di causalità tra la dinamica denunciata, i mezzi coinvolti ed i danni rilevati così evidenziandosi che i necessari accertamenti erano stati da essa effettuati ed è anche presente relazione di perizia disposta da detta assicuratrice ed espletata il 10/11/2005 contenente la descrizione dei danni al motoveicolo, la loro

valutazione ed il codice fiscale del relativo proprietario, elementi che dunque l'assicuratrice qui convenuta dimostra di aver ottenuto, sia pur aliunde.

La stessa parte convenuta dimostra dunque di essere venuta in possesso degli elementi richiamati dalla legge in momento addirittura anteriore al ricevimento della lettera ad essa indirizzata per cui non avrebbe senso eccepire la mancanza di elementi che sia pur aliunde come già detto, essa aveva ottenuto ed in punto è da rilevarsi che la stessa parte convenuta nulla aveva eccepito in ordine alla proponibilità della domanda al momento della costituzione in giudizio richiamando invece tale eccezione solo nella comparsa conclusionale.

Se si fa riferimento al dovere di collaborazione che incombe sul danneggiato al fine di consentire all'assicuratore di valutare la situazione per formulare l'offerta si dovrebbe poi riconoscere che in questo caso non si può affermare che la collaborazione sia venuta meno per cui dichiarare l'improponibilità dell'azione giudiziale, in questo caso, avrebbe un senso eccessivamente formalistico e non certo conforme allo spirito della legge che richiede pur sempre di fornire all'assicuratore tutti gli elementi che gli necessitano per formulare l'offerta che la legge gli impone, offerta che poi nel caso di specie non venne formulata contestandosi lo stesso fatto materiale.

Tanto precisato, non si ravvisano motivi per considerare improponibile l'azione giudiziale proposta posto che gli elementi mancanti nella lettera di richiesta erano già in possesso dell'assicuratore in data anteriore a detta lettera, per cui si ritiene che tale azione debba essere esaminata.

Occorre allora valutare se parte attrice ha fornito la prova del fatto materiale e del nesso causale tra questo ed i danni lamentati.

Parte convenuta si limita produrre la relazione di perizia del perito della prima compagnia interessata alla liquidazione del sinistro, relazione nella quale è scritto " Il danno non risulta compatibile con la dinamica. I danni esposti sono frutto di caduta e strisciamento e non urto con caduta da cavalletto."

Ma il teste Ferrigno nella sua deposizione ha precisato:" Il furgone facendo retromarcia ha sospinto la moto facendola cadere a terra e strisciare sull'asfalto...Il furgone manovrava per uscire dalla sosta. La moto era parcheggiata dietro il furgone in posizione parallela al marciapiede."

Ma una tale rappresentazione del fatto non esclude il verificarsi di danni con caduta del motoveicolo e strisciamento del medesimo sull'asfalto posto che è plausibile che l'urto inferto dal furgone abbia appunto fatto cadere a terra il motoveicolo colpendolo nella ruota posteriore e facendolo conseguentemente strisciare sull'asfalto, sia pur per breve tratto comunque sufficiente a provocare danni da strisciamento.

Oltre tale deposizione testimoniale occorre poi tener conto dell'indizio rappresentato dalla mancata risposta all'interrogatorio da parte del convenuto Bollito e dalla presenza del modulo Cai sottoscritto da entrambe le parti che, sia pur liberamente valutato a sensi dell'art. 2733 c.c., completa il quadro probatorio consentendo di ritenere che la difesa attorea abbia fornito la prova del fatto, del danno e del nesso causale intercorrente tra i medesimi e soprattutto dell'esclusiva responsabilità del Bollito che con manovra negligente fece cadere il motoveicolo dell'attore.

Acclarata dunque l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di parte convenuta nella produzione del sinistro, ne consegue la sua condanna al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in solido con la s.r.l. Scrosoppi in quanto con esso responsabile solidale in forza del comma 3 dell'art. 2054 c.c. e con l'Ergo Assicurazioni s.p.a. nella sua qualità di assicuratrice per la responsabilità civile conseguente alla circolazione del veicolo.

Tali danni vengono liquidati in euro 2.574 come da richiesta attorea risultando comprovati da fatture prodotte il cui importo globale non è molto diverso da quello accertato dal tecnico incaricato dall'assicuratrice e quindi possono essere prese in considerazione al fine del decidere corrispondendo d'altronde all'effettiva spesa affrontata dall'attore.

E' poi appena il caso di rilevare che una volta provato il fatto e la responsabilità attraverso il quadro probatorio emerso in istruttoria non era certo il caso di affrontare le spese della CTU richiesta dalla convenuta, spese che non avrebbero avuto giustificazione alcuna in considerazione del fatto che gli importi richiesti non divergono sostanzialmente dalla perizia del tecnico dell'assicurazione.

Non si ritiene invece di poter liquidare alcunché per il fermo del veicolo, posto che dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea non risulta alcuna indicazione in ordine al tempo resosi necessario per le riparazioni.

Pertanto Bollito Vittorio, la s.r.l. Scrosoppi e l'Ergo Assicurazioni s.p.a. nelle rispettive qualità vengono condannati in solido al pagamento di euro 2.754 oltre interessi al tasso del 2,50% dalla data del fatto al soddisfo trattandosi di somma che è divenuta debito di valuta in conseguenza dell'avvenuto pagamento e che parte attrice non ha provato di aver patito un danno a seguito del tardivo pagamento che avrebbe giustificato la rivalutazione della predetta somma.

A seguito della soccombenza i convenuti vanno condannati anche al pagamento delle spese di lite di parte attrice, spese che si liquidano in euro 1351,20 (di cui euro 747,00 per diritti, euro 490,00 per onorari ed euro 114,20 come da nota spese presentata che previo controllo è risultata equa ed accettabile ) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

## **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino ritenuta proponibile la domanda attorea non ravvisandosi inosservanza dei requisiti di legge, dichiara Bollito Vittorio esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna in solido con la s.r.l. Scrosoppi in quanto con esso responsabile solidale in forza del comma 3 dell'art. 2054 c.c. e con l'Ergo Assicurazioni s.p.a. nella sua qualità di assicuratrice per la responsabilità civile conseguente alla circolazione del veicolo al risarcimento dei danni patiti dall'attore Spitaleri Francesco, danni che liquida in euro 2.754 oltre interessi al tasso del 2,50% dalla data del fatto al soddisfo.

Condanna i convenuti Bollito Vittorio, s.r.l. Scrosoppi ed Ergo Assicurazioni s.p.a. nelle rispettive qualità al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore Spitaleri Francesco, spese che vengono liquidate in euro 1351,20 (di cui euro 747,00 per diritti, euro 490,00 per onorari ed euro 114,20) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Torino, 12 ottobre 2007.